

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

La presente legge, facendo seguito ad esigenze avvertite non solo sul piano nazionale ma anche comunitario ed internazionale, disciplina, con le disposizioni di seguito descritte, l'utilizzo degli organismi geneticamente modificati (OGM) in Emilia Romagna.

A Al fine di evitare la diffusione incontrollata di ogm nell'ambiente e prevenire l'ibridazione delle produzioni, è vietata in Emilia Romagna la coltivazione di specie vegetali e l'allevamento di animali geneticamente modificati, fino alla scadenza indicata dalla normativa nazionale per l'adozione del Piano regionale inteso ad assicurare le condizioni di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. Ciò nelle more della fissazione delle soglie di tolleranza comunitarie per la presenza accidentale di ogm nelle sementi e nel materiale di modificazione. In caso di in ottemperamento al divieto è prevista una sanzione amministrativa, irrogata dalla Regione.

B Al fine dello sviluppo della ricerca e della sperimentazione nel settore delle biotecnologie, la legge prevede:

- la predisposizione da parte della Regione di un Programma interdisciplinare di ricerca collegato alle iniziative delle autorità statali e comunitarie competenti in materia;
- l'istituzione del Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura della Regione Emilia Romagna, composto da eminenti personalità scientifiche, con funzione consultiva del Piano regionale di coesistenza e delle linee di intervento per l'attività di ricerca, sperimentazione ed informativa.

C Per individuare le aree geografiche ove si praticano le produzioni di qualità e regolamentate, sementiere e vivaistiche la Regione predispone un apposito elenco.

D Sono previste forme di consultazione ed informazione pubblica sia dei cittadini sia degli operatori agricoli iscritti all'anagrafe delle aziende agricole.

La legge prevede l'esclusione all'accesso dei marchi di qualità (di cui alla l.r. 28 del 1999) per le aziende e industrie che utilizzino:

- ogm comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti;
- mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da ogm.

In attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura, i gestori di esercizi commerciali devono verificare che i prodotti in vendita siano dotati di etichettatura indicante la presenza di ogm o di prodotti da essi derivati.

E' previsto infine un sistema di vigilanza sull'applicazione della legge, per cui la Regione predispone il Piano annuale dei controlli e si avvale per la loro effettuazione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente o di altri Enti o Istituti pubblici o privati attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.